

Comune di Fiume Veneto (Pn)

Regolamento Comunale per la disciplina di accessi e passi carrai

Art.1 Oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale, la realizzazione/modificazione/trasformazione/regolarizzazione e la variazione d'uso dei passi o accessi carrabili dalle strade comunali nonché dai tratti di strade provinciali e strade regionali, ubicate all'interno dei centri abitati del territorio comunale, ai fondi o fabbricati laterali, in conformità alle disposizioni sancite nel vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni, il D.M. del 5.11.2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, il D.M. del 19.04.2006 Norme Funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali, le norme Tecniche C.N.R. n. 150/92 sull'arredo funzionale delle strade urbane.
2. In tale ambito si applicano anche le disposizioni del N.T.A. del P.R.G.C. e del Regolamento Edilizio del Comune di Fiume Veneto, delle norme di Legge Statali e Regionali;

Art. 2 Definizioni.

1. Per "passo o accesso carrabile" s'intende l'accesso dalla via pubblica ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, la immissione di una strada privata su una strada di uso pubblico.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Gli accessi carrabili sono, invece, quei varchi, che pur assorbendo alla stessa funzione dei passi carrai, sono posti a livello della strada ed in ogni caso manca un'opera visibile che ne individui con certezza la superficie sottratta all'uso pubblico antistante.
3. Rientrano nella definizione di accesso carraio accessi agricoli, accessi a cantieri e temporanei;

Art. 3 Disciplina degli accessi su strade urbane.

1. E' consentito un solo accesso a doppio senso di transito per ogni lotto, nei casi di interventi edilizi di nuova costruzione o di demolizione e nuova costruzione, autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo sussistano ragioni oggettive documentate attraverso apposita ed idonea relazione tecnica allegata all'istanza.
2. Gli accessi non potranno interferire o limitare altre componenti della mobilità o aree riservate (ad esempio interferenti con fermate del trasporto pubblico collettivo di linea o attraversamenti pedonali, impianti di pubblica illuminazione, parcheggi esistenti).
3. Gli accessi / intersezioni previsti nell'ambito di lottizzazioni o piani particolareggiati o altri interventi, sia interni alla lottizzazione medesima sia sulla pubblica via, dovranno essere oggetto di domanda di preventivo parere di fattibilità e sussistenza dei requisiti di legge da parte dell'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni per i passi carrai.
Tale richiesta preventiva rispetto a qualsiasi atto autorizzativo e/o di approvazione di strumenti urbanistici, concessioni, d.i.a. o altro, deve essere corredata di progetto che illustri le ipotesi viarie in forma grafica e con relazione tecnica.
A cura dei titolari delle singole proprietà, prima di procedere alla realizzazione delle opere relative alla viabilità di accesso, restano gli obblighi di ottenere specifica autorizzazione/concessione di cui all'art.22 del Codice della Strada, con le procedure previste dal presente regolamento.

Art. 4 Disciplina degli accessi per attività commerciali/artigianali/industriali.

1. Nelle strade con maggiore traffico e/o di maggiori dimensioni, in funzione della classificazione delle strade, gli accessi dovranno essere progettati, o comunque potranno essere impartite prescrizioni in tal senso con il rilascio delle autorizzazioni medesime, prevedendo corsie che abbiano allo scopo di allontanare il punto di conflitto tra chi entra/esce dall'area di stazionamento dei veicoli e chi percorre la strada pubblica.

Art. 5 Disciplina degli accessi su strade extraurbane.

1. Gli accessi sono localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
2. Non sono consentiti nuovi accessi, diramazioni, innesti, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 Caratteristiche dei passi carrabili.

1. I passi carrabili hanno un'ubicazione tale da:
 - a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
 - b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile.
2. Nel caso di nuove costruzioni o di demolizioni e nuove costruzioni, qualora si tratti di insediamenti con elevata affluenza e/o a forte carico urbanistico, pubblici e privati, l'accesso pedonale è distinto da quello per i veicoli.
3. Deve essere predisposta adeguata area di manovra interna alla proprietà privata, affinché i veicoli abbiano la possibilità di predisporre la loro uscita verso la strada in modo frontale, salvo impossibilità oggettiva documentata.

Art. 7 Distanze dalle intersezioni.

1. Nelle strade urbane (tipo E, F) il passo carrabile deve distare almeno 12 metri dall'intersezione stradale più vicina - sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto - misurati tra gli assi più vicini tra l'intersezione e l'accesso, alla stregua della tabella esplicativa che costituisce l'allegato "A" del presente regolamento.
2. Nelle strade extraurbane (tipo F) la distanza minima di cui al comma 1 è di 30 metri.
3. Il passo carrabile deve essere comunque visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada interessata.
4. Per motivi di sicurezza o di visibilità, potrà essere prescritto il rispetto di distanze maggiori.

Art. 8 Arretramento dei passi carrai.

1. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Tale arretramento viene determinato nella misura minima in:
 - a) ml 5,00 per passi carrabili di tipo residenziale;
 - b) ml. 12,00 per passi carrabili di tipo industriale, artigianale, commerciale all'ingrosso;Al fine di favorire la suddetta rapida immissione ed impedire lo stazionamento in attesa di ingresso dei veicoli alle proprietà, la determinazione del suddetto arretramento farà riferimento agli allineamenti delle recinzioni in modo da tenere in conto, per la salvaguardia della sicurezza stradale, anche la viabilità e tutela di utenti deboli quali ciclisti, in considerazione dello sviluppo della rete ciclabile nella proprietà stradale.
2. Se l'immissione avviene direttamente per assenza del cancello posto a protezione della proprietà laterale, l'eventuale successiva installazione del cancello o sbarra da collocarsi a protezione della proprietà laterale, comporta l'obbligo di nuova autorizzazione soggetta alle norme di cui al presente regolamento, in relazione alla tipologia di strada su cui aggetta il passo carraio.
3. E' consentito derogare all'arretramento o degli accessi ed all'utilizzo di sistemi alternativi ove le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione, solo nei casi tassativamente indicati, all'interno del centro abitato, nell'elenco che costituisce l'allegato "B" del presente regolamento. La Giunta Comunale con propria deliberazione potrà modificare il suddetto elenco, sia per il sopravvenuto mutamento dei presupposti di cui sopra, sia per integrarlo con nuove viabilità.
4. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della

proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi.

Art. 9 Tipologie e prescrizioni costruttive.

1. Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.
2. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto ~~o~~ comunque per una lunghezza non inferiore a 50 metri a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.
3. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
4. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote.

Art.10 Passi carrabili temporanei.

1. Possono essere aperti accessi provvisori, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri).
2. I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile, ma sia comunque assentibile l'istanza nel rispetto delle ragioni di sicurezza stradale, in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.
3. Il segnale indicativo del passo carrabile conforme alle norme del regolamento al C.d.S (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni) è autorizzato mediante l'installazione a proprie spese, ed è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativo.

Art. 11 Stalli di sosta lungo la carreggiata.

1. Gli stalli di sosta non potranno essere collocati a margine della carreggiata in particolare se delimitati "a pettine", ove rechino intralcio alla fluidità e sicurezza della circolazione veicolare.
2. Gli stalli di sosta, stanziali o di relazione, non debbono interferire con l'area di innesto dell'accesso o essere posti in prossimità dell'accesso stesso.
3. In prossimità dello sbocco verso la strada provinciale dei nuovi accessi o dove necessario, i tratti di recinzione devono essere ribassati per favorire la visibilità degli accessi stessi, con un'altezza non superiore a cm.60 degli elementi pieni o della parte in muratura della recinzione e debbono comunque essere eseguiti in conformità al Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 12 Titolo autorizzativo.

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada non possono essere aperti o modificati accessi, passi carrabili o innesti di strade private.
2. Per i tratti di strade non di proprietà comunale, collocate all'interno della delimitazione di centro abitato, le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.
3. La domanda sarà presentata agli Uffici Comunali competenti, individuati nella Polizia Locale, mediante il modulo di cui all'allegato "C" del presente regolamento, da parte del proprietario o avente titolo oppure, nel caso di condominio, dell'amministratore autorizzato.
4. La domanda per l'apertura di nuovi accessi o modifica di esistenti, in bollo, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione tecnica in triplice copia firmato da un tecnico abilitato:
 - Estratto di mappa 1/2000: riportante un'area sufficientemente estesa da individuare la zona di intervento, evidenziando il mappale interessato.
 - Estratto P.R.G.C. dell'area interessata e limitrofe.
 - Planimetria in scala idonea riportante: 1) la posizione esatta e le dimensioni del passo/accesso carraio; 2) la recinzione, se presente; 3) la carreggiata (con asse stradale); 4) la banchina, i marciapiedi, e gli altri elementi longitudinali di pertinenza stradale.

- Stessa o altra planimetria riportante 1) la posizione delle recinzioni esistenti, contigue e frontiste; 2) la distanza di passi/accessi carrai esistenti, contigui e frontisti; 3) la distanza del passo/accesso carraio dalle intersezioni esistenti e di nuova previsione su P.R.G.C..
 - Relazione tecnica, se necessaria (ad es. motivare deroghe oggettive).
 - Tutti gli elementi contenuti ai punti A) e B) dovranno essere quotati, in maniera da identificare le misure e individuare le distanze in modo esatto.
5. La domanda per la regolarizzazione di accessi esistenti, in bollo, dovrà essere corredate dalla seguente documentazione tecnica:
 - Planimetria riportante l'area interessata, con la posizione esatta e le dimensioni del passo carraio e/o accesso nonché della recinzione, se presente. All'uopo si potranno eventualmente allegare gli elaborati progettuali della documentazione edilizia (Concessione Edilizia / altro) rilasciata all'epoca della realizzazione e/o documentazione fotografica.
 6. In caso di modifiche da apportare all'accesso autorizzato, il richiedente presenterà nuova istanza al fine di ottenere l'autorizzazione alle stesse, senza che venga mutato il numero progressivo assegnato ed il relativo cartello.
 7. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori di natura urbanistico edilizia, l'autorizzazione oggetto del presente regolamento non solleva il richiedente dall'espletamento delle pratiche, formalità ed acquisizione del relativo titolo abilitativo edilizio previsto dalla vigente normativa presso i competenti Uffici Tecnici.
 8. L'autorizzazione stabilisce il termine entro cui realizzare l'accesso o il passo carraio oggetto della stessa. Tale termine non potrà essere inferiore a sei mesi ed è prorogabile su istanza motivata dell'interessato. L'inosservanza di tale termine comporta la revoca della autorizzazione.
 9. L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare e risarcire eventuali danni causati all'Amministrazione Comunale ed ai terzi dalle opere o dai lavori stessi, sollevando nel contempo da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.
 10. L'autorizzazione potrà avere una durata non eccedente anni 29, è rinnovabile alla scadenza, ed indica le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico od amministrativo alle quali è assoggettata.
 11. L'autorità competente potrà revocare o modificare la stessa in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
 12. Con apposito provvedimento della Giunta Comunale potranno essere dettate norme di dettaglio relative al procedimento autorizzativo.
 13. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori su suolo pubblico (tombinatura di fosso, modifica marciapiede, ecc.) l'autorizzazione oggetto del presente regolamento non solleva il richiedente dall'espletamento delle pratiche, formalità ed acquisizione della relativa autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico previsto dal vigente Regolamento Comunale.

Art. 13 Diritti di istruttoria e sopralluogo.

1. Nell'istanza, il richiedente si impegna a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria.
2. Per le istanze di apertura di nuovo accesso, passo carraio o innesto, o modifica di esistente, di cui all'art. 12 (Titolo autorizzativo) è dovuta dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con atto deliberativo della giunta comunale, che stabilisce anche le modalità di versamento.
3. Nel medesimo atto sarà anche determinato il diritto applicabile nel caso di presentazione di richiesta di parere preventivo per l'ottenimento di autorizzazione di passo carrabile. L'eventuale successiva presentazione della richiesta formale di passo carrabile è comunque soggetta alla corresponsione del diritto nella misura di cui al comma 2.

Art. 14 Riconoscimento del Passo Carrabile.

1. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dall'art. 120 del regolamento di esecuzione.
2. Nella zona antistante il passo carrabile in tal modo segnalata vige il divieto di sosta.
3. Il cartello reca, oltre la dicitura "passo carrabile" l'intestazione "Comune di Fiume Veneto" e sarà contrassegnato da un numero progressivo.
4. L'ufficio comunale competente, previo pagamento dei costi, rilascia il segnale indicativo del

passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni), che deve essere esposto dopo la corretta esecuzione dei lavori, oppure autorizza l'installazione a proprie spese del suddetto segnale conforme alle norme del regolamento al C.d.S.. In caso di revoca del titolo autorizzativo il segnale indicativo viene restituito all'amministrazione comunale.

Art. 15 Passi carrabili esistenti.

1. Possono essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dall'art.46, comma 2 lettera a) del DPR 16/12/92 n.495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada" per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del D.L.vo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
2. I richiedenti debbono autocertificare la pre-esistenza dell'accesso all'entrata in vigore del Codice della Strada, di cui l'Amministrazione si riserva eventuale ulteriore verifica;
3. Ove l'accesso o il passo carraio esistente rechi pericolo per la sicurezza stradale in ragione della collocazione, caratteristiche o utenza, potranno essere prescritti adeguamenti, rettifiche o altre opere nonché richieste altre soluzioni, nel provvedimento autorizzativo che lo regolarizza.
4. In caso di interventi di nuova costruzione, modifica, anche per la destinazione d'uso di lotti con passi carrabili già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano gli standard previsti per i passi carrabili di nuova realizzazione.

Art. 16 Sanzioni e revoca.

1. Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.
2. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione. Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 17 Disposizioni transitorie finali.

1. Per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti, salvo il caso in cui le norme del presente Regolamento risultino più favorevoli per il richiedente.
2. Gli uffici competenti possono effettuare valutazioni specifiche nei casi in cui sia oggettivamente complesso il riferimento al presente regolamento, o obiettivamente necessario valutare motivate deroghe ad alcuni aspetti delle norme in argomento.
3. I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati mediante la presentazione di apposita domanda in conformità alle nuove prescrizioni, senza applicazione di sanzioni ed oneri aggiuntivi nel termine di anni dieci dall'approvazione del presente regolamento. Eventuali ulteriori proroghe potranno essere stabilite dall'Amministrazione, antecedentemente alla scadenza, mediante atto motivato di cui è incaricata la Giunta, contenente un termine non superiore a cinque anni.

Art. 19 Entrata in vigore.

il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

ALLEGATO A: schema modalità di calcolo distanze da intersezioni

ALLEGATO B: elenco strade con deroga arretramento

ALLEGATO C: domanda autorizzazione